

Codice A1418A

D.D. 1 giugno 2022, n. 964

**L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 1 alloggio di edilizia sociale sito in Savigliano (CN) Via Mussa 8/a, di proprietà ATC Piemonte Sud.**



**ATTO DD 964/A1418A/2022**

**DEL 01/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1418A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 1 alloggio di edilizia sociale sito in Savigliano (CN) Via Mussa 8/a, di proprietà ATC Piemonte Sud.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.;

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, le seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

premessò altresì che:

- la Regione Piemonte ha approvato con determinazione n. 530 del 19 giugno 2017 l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 s.m.i. dell'alloggio sito in Savigliano, Via Mussa 8/a, di proprietà ATC Piemonte Sud (codice UI 8851);
- attualmente tale alloggio è assegnato all'Associazione Luigi Carignani di Chianoc per il progetto "Abitare in serenità" in collaborazione con il consorzio socio assistenziale Monviso Solidale ed altre associazioni cittadine;

preso atto che:

- l'autorizzazione quinquennale all'esclusione dell'alloggio di cui sopra risulta scaduta;
- in data 24 maggio 2022 (prot. regionale n. 19879 del 25 maggio c.a.), è stata trasmessa la deliberazione del CdA dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud n. 99 del 19 maggio 2022 in cui si richiede il rinnovo all'esclusione dell'alloggio;
- con la medesima nota è stata inviata la Deliberazione della Giunta Comunale di Savigliano n. 48 del 4 aprile 2022 in cui si esprime parere favorevole alla richiesta di rinnovo dell'esclusione dell'alloggio ai sensi dell'art 2, comma 2 del Regolamento n. 12/R/2011, avendo appurato la volontà delle parti interessate di proseguire il progetto;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC Piemonte Sud è conforme con quanto previsto dal sopra citato regolamento regionale n. 12/2011 per la concessione dell'autorizzazione all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010;
- risulta rispettato il limite massimo di alloggi oggetto di esclusione rispetto al patrimonio di proprietà dell'ente, in quanto risulterebbero in totale 358 alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008
- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.
- regolamento regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa

1) di autorizzare il rinnovo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell' art. 2 dell'art 2, comma 2 del Regolamento n. 12/R/2011 del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di n. 1 alloggio di edilizia sociale sito in Savigliano (CN), Via Mussa 8/a, di proprietà ATC Piemonte Sud (codice UI 8851);

2) di precisare che l' alloggio oggetto di provvedimento di esclusione non è più soggetto alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi